

pubblicitaria quella del deposito presso il registro delle imprese, tenuto conto dell'obbligo degli amministratori, alla data di entrata in vigore delle modifiche, di allineare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

Questo senza considerare che il trasferimento della partecipazione non costituisce esercizio di diritti sociali nell'ambito dell'esecuzione del contratto sociale, bensì esercizio dei diritti che a ciascun socio competono, nei rapporti esterni, quale titolare della partecipazione, e segnatamente del diritto di poter liberamente disporre del valore patrimoniale che essa partecipazione esprime. (*Omissis*).

ABOLIZIONE DEL LIBRO DEI SOCI NELLE S.R.L. E NULLITÀ DELLE CLAUSOLE STATUTARIE CHE CONTINUINO A PREVEDERLO

ALESSIO FILIPPO DI GIROLAMO

Dottore di ricerca

1. – L'ordinanza qui commentata è stata resa dal Tribunale di Trento a definizione di un procedimento *ex art. 700 c.p.c.* avente ad oggetto un'intricata questione societaria relativa alla asserita violazione¹ di una clausola di prelazione statutaria.

La controversia era assai complessa ma, ai fini che qui rilevano, è sufficiente ricordare, in estrema sintesi e non senza fare ricorso a talune semplificazioni, che, in un primo momento, la società resistente (B) aveva acquisito la qualità di socio della società ricorrente (A) mediante fusione per incorporazione di una società che già era socia di quest'ultima: in quella occasione, ai soci di A non veniva riconosciuto il diritto di prelazione perché l'ipotesi di trasferimento della partecipazione a séguito di fusione rientrava tra quelle espressamente escluse dalla sfera di operatività della predetta clausola statutaria di prelazione².

¹ In realtà, poi esclusa dal Tribunale di Trento con l'ordinanza qui commentata, con decisione poi confermata anche in sede di reclamo.

² Peraltro, anche in caso di mancata esclusione, è da ritenere che (eccezion fatta per il caso in cui lo statuto non preveda espressamente il contrario) la clausola di prelazione – di interpretazione necessariamente restrittiva in quanto derogatoria del principio generale della libera trasferibilità delle partecipazioni sociali (artt. 2355-*bis* c.c., per le azioni, e 2469 c.c., per le quote sociali) – non possa operare allorché la partecipazione venga trasferita non mediante compravendita, bensì attraverso altre operazioni, inclusa la fusione, dal momento che il fatto che la *denuntiatio*, di regola, debba contenere l'indicazione del prezzo (oltre che delle modalità di pagamento, così da assicurare il rispetto della parità di condizioni) fa sì che la prestazione offerta dal socio prelazionario (e, cioè, il pagamento del prezzo) non presenti il requisito della fungibilità rispetto alla prestazione che, nell'ambito della fusione (così come nel caso di scissione o conferimento o anche di permuta della partecipazione con un bene non fungibile), è attesa dal socio alienante, in quanto partecipante, per l'appunto, alla fusione, il quale riceve, in funzione corrispettiva, non già danaro bensì una

Una volta divenuta socia della società ricorrente A, la società resistente B – che aveva depositato presso il registro delle imprese, così come previsto dall'art. 2470, commi 1 e 2, c.c.³, l'atto di trasferimento⁴, ma che non aveva ancora ottenuto l'iscrizione nel libro dei soci di A, il cui statuto ancora lo prevedeva tra i libri sociali – acquistava le partecipazioni detenute da altri otto soci di A, così acquisendone la maggioranza del capitale sociale: anche in questo caso, agli altri soci di A non veniva riconosciuto il diritto di prelazione, in quanto l'ipotesi di trasferimento delle partecipazioni tra soci era anch'essa espressamente esclusa dalla sfera di operatività della clausola di prelazione statutaria⁵.

La società ricorrente A ed alcuni suoi soci, ritenendo – erroneamente, come poi accertato dal Tribunale di Trento con l'ordinanza qui commentata⁶ – che la società resistente B avesse, dapprima e sotto un primo profilo, acquisito la qualità di socio di A e, successivamente e sotto un secondo profilo, incrementato la propria partecipazione in violazione della clausola

partecipazione nella società riveniente dalla fusione. In questo senso, in dottrina, v.: F. BONELLI, *La prelazione prevista in caso di "vendita" delle azioni non opera in caso di "conferimento" delle azioni*, in *Giur. comm.*, 1994, I, 975 ss.; P. DIVIZIA – L. OLIVIERI, *Rapporti tra prelazioni legali ed operazioni di fusione e scissione. Lettura critica del problema fra diritto amministrativo ed attività notarile*, in *Vita not.*, 2009, 1223 ss.; A.M. MAROCCO – A. MORANO – D. RAYNAUD, *Società a responsabilità limitata*, Milano, 1992, 196. In giurisprudenza, v., con riferimento alla fusione, Trib. Milano, 8 marzo 1971, in *Foro pad.*, 1971, I, 918, e, con riferimento all'operazione di conferimento o di permuta ma, pur sempre, per ragioni riferibili anche alla fusione quanto alla infungibilità della prestazione: Cass., 25 luglio 2008, n. 20462, in *Giur. comm.*, 2010, II, 626, con nota di S. PARMIGGIANI, *Limiti interpretativi e applicativi della clausola di prelazione in caso di permuta di partecipazioni sociali*; Trib. Venezia, ord. 7 novembre 2003, in *Banca Borsa tit. cred.*, 2004, II, 688; Trib. Milano, ord. 9 marzo 2002, e Trib. Milano, ord. 8 febbraio 2002, entrambe in *Giur. it.*, 2002, I, 1220; App. Cagliari, 26 marzo 1993, in *Riv. giur. sarda*, 1994, 571; Trib. Foggia, 19 ottobre 1991, in *Dir. e giur.*, 1992, 590.

Del resto, come pure osservato dalla dottrina, l'impossibilità di esercitare la prelazione a parità di condizioni, nel caso di operazioni straordinarie quali quelle sopra indicate, è confermata dal fatto che, ove si pretendesse, cionondimeno, di istituire, per vero artificiosamente, quella parità di condizioni che è l'elemento qualificante della prelazione, si renderebbe inevitabile l'alterazione del contenuto negoziale predisposto dal socio alienante (e cioè dell'operazione straordinaria che verrebbe ad interessarlo): il che non sarebbe ammissibile (in questo senso, v. F. BONELLI, *op. cit.*, 975 ss.; A. LOLLI, *Diritto di prelazione e trasferimento di pacchetti azionari*, in *Giur. comm.*, 1997, I, 536; N. SQUILLACE, *La prelazione societaria*, in *Giur. comm.*, 1989, II, 563).

³ Nel testo attualmente in vigore, così come modificato con la legge 28 gennaio 2009 n. 2, di conversione del d.l. 29 novembre 2008 n. 185.

⁴ In questo caso, l'atto di fusione.

⁵ La quale, in particolare, prevedeva espressamente l'esclusione del diritto di prelazione nel caso di trasferimento delle partecipazioni tra soci.

⁶ Con decisione poi confermata anche in sede di reclamo.

di prelazione statutaria, chiedevano al Tribunale di Trento, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di inibire a B l'esercizio dei diritti sociali.

In particolare, per quel che maggiormente rileva ai fini della presente nota, va ricordato, con specifico riferimento al secondo profilo sopra ricordato, che i ricorrenti sostenevano che, anche a volere ritenere che, attraverso la fusione, fosse legittimamente divenuta socia di A⁷, la società resistente B non avrebbe comunque potuto poi beneficiare della esenzione, prevista dalla clausola di prelazione statutaria, relativa ai trasferimenti delle partecipazioni tra soci. Ed infatti, secondo la tesi sostenuta dai ricorrenti, quando ha acquistato le predette partecipazioni degli altri otto soci di A, B non poteva essere considerata socia di A (e, dunque, un soggetto legittimato all'esercizio dei relativi diritti sociali), dal momento che non aveva ancora ottenuto l'iscrizione nel libro dei soci⁸.

Il Tribunale di Trento, con l'ordinanza qui commentata, ha ritenuto infondata la tesi dei ricorrenti, innanzitutto, perché la formulazione testuale della clausola statutaria di prelazione non consentiva di addivenire ad una simile conclusione perché non subordinava l'operatività della esenzione in discorso⁹ ai (soli) trasferimenti tra soci iscritti nel libro dei soci, bensì, più in generale, a tutti i trasferimenti intervenuti tra i soci: e, in forza della disciplina attualmente vigente, contenuta nell'art. 2470, commi 1 e 2, c.c., la qualità di socio si acquisisce con il deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese e, dunque, prima della (ed indipendentemente dalla) iscrizione nel libro dei soci, anche ove mai ancora previsto dallo statuto tra i libri sociali¹⁰.

Inoltre, ed è questo il passaggio maggiormente interessante, il Tribunale di Trento ha ritenuto infondata la tesi dei ricorrenti anche perché una clausola che subordini l'opponibilità alla società del trasferimento della partecipazione (e quindi anche l'acquisto della qualità di socio, così come l'esercizio dei relativi diritti sociali) alla iscrizione del trasferimento nel libro dei soci sarebbe, in ogni caso, nulla per contrarietà alla norma di cui all'art. 2470, commi 1 e 2, c.c. attualmente vigente, da considerare imperativa ed inderogabile.

La pronuncia in esame è interessante perché, come si dirà di qui a breve, rappresenta una delle pochissime prese di posizione della

⁷ Ciò che essi, comunque, negavano.

⁸ In quanto, secondo la tesi sostenuta dai ricorrenti, l'acquisizione della qualità di socio a séguito della fusione per incorporazione, in assenza della iscrizione nel libro dei soci, non sarebbe stata opponibile ad A (indipendentemente dal deposito e/o dalla iscrizione dell'atto di trasferimento nel registro delle imprese).

⁹ Quella, cioè, relativa ai trasferimenti di partecipazioni tra i soci.

¹⁰ Questa è la premessa (implicita) dalla quale, evidentemente, muove il Tribunale di Trento nell'ordinanza qui commentata.

giurisprudenza con riferimento al tema relativo alla (quantomeno, dubbia) legittimità della prassi, assai diffusa, di continuare a prevedere, negli statuti delle s.r.l., il libro dei soci, pur a séguito della soppressione, da parte del legislatore del 2009, di tale libro sociale per le s.r.l.

2. – Al fine di inquadrare correttamente la questione, pare opportuno ricordare, *ante omnia*, che la legge 28 gennaio 2009 n. 2, di conversione del d.l. 29 novembre 2008 n. 185¹¹, ha introdotto, all'art. 16 del predetto d.l.¹², i commi 12-*quater* ss., mediante i quali, per quanto maggiormente rileva, è stato soppresso – a far tempo dal 30 marzo 2009¹³ – il libro dei soci per le s.r.l.: conseguentemente, sono stati modificati anche tutti gli articoli del codice civile che facevano riferimento a tale libro sociale e, dunque, gli artt. 2470, 2471, 2472, 2478, 2478-*bis* e 2479-*bis* c.c.

Nel quadro della nuova disciplina, particolare rilievo assumono il novellato art. 2478, comma 1, c.c. ed il novellato art. 2470, commi 1 e 2, c.c.: con il primo, infatti, il libro dei soci è stato escluso dai libri sociali obbligatori per le s.r.l.; con il secondo, invece, è stato previsto che il momento in cui il trasferimento della partecipazione produce effetti nei confronti della società (legittimando il socio, tra l'altro, all'esercizio dei diritti sociali) sia quello di deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese (e non più, dunque, quello di iscrizione nel libro dei soci, come era in passato).

Per completezza, va peraltro precisato che le modifiche in discorso non hanno riguardato la disciplina delle società cooperative, con la conseguenza che queste, anche ove adottino la forma della s.r.l., dovranno comunque continuare a tenere il libro dei soci, il quale sarà chiamato a svolgere le medesime funzioni assolve in passato¹⁴.

3. – L'intervento normativo appena ricordato è stato, fin da subito, oggetto di aspre critiche – tanto da essere stato auspicato il ripristino del regime previgente – da parte della maggior parte degli interpreti, i quali hanno rilevato come l'eliminazione del libro dei soci per le s.r.l. non solo non comporti alcuna significativa riduzione dei costi amministrativi, ma, soprattutto, sia idoneo a creare taluni inconvenienti pratici, di rilevanza non

¹¹ Rubricato "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".

¹² Rubricato "Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese".

¹³ Sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione.

¹⁴ In questo senso, tra gli altri, v. G. PETRELLI, *La soppressione del libro soci delle s.r.l.*, in *Società*, 2009, 425 ss. Altro regime peculiare è stato di recente introdotto per le s.r.l.-P.M.I.: sul punto, v. L. SALVATORE, sub Art. 2470, in *Commentario Scialoja-Branca-Galgano*, Bologna, 2022, 426, nt. 3.

certo marginale, ai quali il legislatore, tuttavia, non si è curato di porre rimedio¹⁵.

Le critiche sono molte ed assai articolate, tuttavia quelle principali possono essere riassunte nei termini che seguono:

(i) l'abbandono del sistema dei rapporti sociali basato sulla iscrizione nel libro dei soci, a favore di un sistema fondato esclusivamente sulle risultanze del registro delle imprese, costringe gli organi sociali ad un monitoraggio costante, gravoso¹⁶ e comportante oggettivi condizionamenti¹⁷, oltre che inefficiente sotto taluni profili¹⁸;

¹⁵ In questo senso, v.: CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima n. 115*, 10 marzo 2009; ASSONIME, *Circolare n. 21/2009*, in *Riv. soc.*, 2009, 863 ss.; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studio n. 71-2009/I*, in *Studi e Materiali CNN*, 2009, 676 ss.; ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA. COMMISSIONE CONSULTIVA DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE, *Abolizione del libro soci per le s.r.l.*, 1 ss.; G.A. RESCIO, *La legittimazione dell'acquirente di quota di s.r.l. affidata al libro dei soci: autonomia statutaria e ruolo del registro delle imprese*, in *Società*, 2009, 1500 ss.; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, II, in *Commentario Schlesinger – Busnelli*, Milano, 2010, 1181 ss.; V. DONATIVI, *Dal libro dei soci al registro delle imprese: profili sistematici*, in *Società*, 2009, 1355 ss.; A. RUOTOLO, *Brevi note a margine del provvedimento del Tribunale di Verona*, in *Riv. notariato*, 2009, 1557 ss.; F. TASSINARI, *Nuovo libro dei soci pubblico on-line e sistema dei controlli preventivi*, in *Società*, 2009, 1367 ss.; V. MELI, *Soppressione del libro dei soci nella s.r.l. e limiti alla circolazione delle quote*, in *Riv. notariato*, 2009, 973 ss.; ID., *L'opponibilità alla società dei trasferimenti di partecipazioni di s.r.l. dopo la soppressione del libro dei soci*, in *Riv. soc.*, 2011, 16 ss. (pubblicato anche in *Scritti in onore di Marcello Foschini*, Bari, 2011, 339 ss.); G. PETRELLI, *La soppressione*, cit., 425 ss.; D. FICO, *Effetti conseguenti alla soppressione del libro soci e possibili rimedi statutari*, in *Società*, 2009, 1509 ss.; L. FURGIUELE, sub Art. 2470, in N. ABRIANI – M. STELLA RICHTER (a cura di), *Codice commentato delle società*, 2010, 1869 ss.; L. SALVATORE, *op. cit.*, 431; B. LABATE, *Abolizione del libro soci tra spinte di rinnovamento ed esigenze di certezza nella circolazione delle quote di s.r.l.*, in *BusinessJus*, 26 maggio 2020, 1 ss.; G. RIZZI, *L'abolizione del libro soci nella società a responsabilità limitata*, in *Federnotizie*, 8 giugno 2015, 1 ss.; V. DE STASIO, *Sulla "eliminazione" del libro dei soci nella s.r.l. (prime osservazioni ai commi da 12-quater a 12-undecies dell'art. 16 del d.l. "anti-crisi" 29 novembre 2008, n. 185, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009, Suppl. Ord. n. 14)*, in *Studi in onore di Umberto Belviso*, Bari, 2011, 441 ss.

¹⁶ Non vai infatti dimenticato, infatti, che ogni collegamento telematico con il registro delle imprese impone l'impiego di risorse, sia in termini di tempo che economici.

¹⁷ Basti considerare che in ogni assemblea e, più in generale, in ogni luogo e momento nel quale viene esercitato un diritto sociale, si impone la verifica dell'esistenza della legittimazione e, dunque, si richiede la praticabilità di un contestuale collegamento telematico.

¹⁸ In particolare, v. V. DE STASIO, *op. cit.*, 444-445, il quale sottolinea che il controllo degli amministratori in vista dell'iscrizione nel libro dei soci consentiva di verificare, tra l'altro, «la corrispondenza fra il valore nominale alienabile e quello effettivamente alienato»: controllo, questo, di rilevanza centrale e che «trova la sua

(ii) il fatto che il trasferimento sia efficace nei confronti della società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese, e non da quello della (successiva) iscrizione del registro medesimo, è idoneo ad ingenerare una situazione di forte incertezza, posto che il deposito, a differenza della iscrizione, non produce una evidenza esterna, con la conseguenza che, nelle more, il cessionario della quota sociale sarebbe, ai sensi del novellato art. 2470 c.c., legittimato all'esercizio dei diritti sociali, ma agli organi sociali sarebbe tecnicamente preclusa la possibilità di avere notizia di tale circostanza (pur tenendo costantemente monitorato il registro delle imprese)¹⁹: tanto più che il legislatore non ha neppure previsto l'onere, per il cedente e/o per il cessionario, né per il notaio o per il commercialista che li assistono, di comunicare alla società la stipulazione dell'atto di trasferimento ed il deposito del medesimo presso il registro delle imprese. Senza, poi, considerare, sempre sotto questo profilo, che non vi è neppure la garanzia che al deposito faccia sempre séguito l'iscrizione nel registro delle imprese, potendo questa anche essere rifiutata dal conservatore²⁰, con la conseguenza che si pone, tra gli altri, il (complesso e

ragione essenziale nel principio di fissità del capitale sociale e serve ad evitare il surrettizio "annullamento" di quote esistenti o la creazione "*ex nihilo*" di quote inesistenti».

¹⁹ Sotto questo profilo, parte della dottrina suggerisce di ovviare al problema interpretando la parola "deposito" come sinonimo di "iscrizione", così da potere ritenere che il trasferimento della partecipazione sia opponibile alla società solo al momento della iscrizione nel registro delle imprese, tuttavia tale interpretazione "ortopedica" viene respinta da altra parte della dottrina, che la ritiene – come, in effetti, appare – radicalmente incompatibile con la lettera del novellato art. 2470 c.c. e con la *ratio* della riforma. Con riferimento a tale dibattito, anche per gli approfonditi richiami bibliografici, v.: L. SALVATORE, *op. cit.*, 432 ss.; V. DE STASIO, *op. cit.*, 446-447; N. CIOCCA – G. MARASÀ, *Il trasferimento delle partecipazioni*, in *Le società a responsabilità limitata*, I, Milano, 2020, 683 ss.

²⁰ Deve essere ricordato, a questo proposito, che al conservatore non è rimesso un controllo meramente formale, bensì un più pregnante controllo c.d. "qualificatorio". Come osservato dalla giurisprudenza, in particolare, «un controllo meramente formale non esaurisce i poteri (e la funzione) del conservatore. Al conservatore, infatti, è demandato anche il compito di verificare il "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" (art. 2189, comma 2, c.c.): tale compito, evidentemente, implica l'accertamento della corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge (art. 11 d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581) in ciò sostanziandosi il c.d. controllo qualificatorio» (Trib. Roma, Giudice del Registro delle Imprese, 14 marzo 2018, in www.giurisprudenzadelleimprese.it). Sul punto, v. anche: Trib. Milano, Giudice del Registro delle Imprese, 29 febbraio 2016, e Trib. Reggio Emilia, Giudice del Registro delle Imprese, 29 febbraio 2016, entrambe in *Società*, 2016, 1088; Trib. Milano, Giudice del Registro delle Imprese, 28 novembre 2018, e Trib. Roma, Giudice del Registro delle Imprese, 15 aprile 2015, entrambe in www.giurisprudenzadelleimprese.it). Con riferimento alla estensione ed ai limiti del potere di controllo affidato al conservatore,

delicato) problema della validità, o meno, delle deliberazioni assembleari assunte con il voto determinante del socio ammesso all'esercizio dei diritti sociali a séguito del (mero) deposito dell'atto di trasferimento, al quale non abbia poi fatto seguito, per qualsiasi ragione, l'iscrizione nel registro delle imprese²¹;

(iii) la regola secondo cui il semplice deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese rende il trasferimento medesimo efficace nei confronti della società solleva anche problemi di coordinamento con l'art. 2469 c.c., il quale, nell'ammettere le clausole limitative della circolazione delle quote (peraltro, assai frequenti nella prassi), sembra escludere che il mero deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese possa legittimare il cessionario all'esercizio dei diritti sociali, prima cioè che sia data agli organi sociali la possibilità di verificare il rispetto di quelle clausole nel caso di specie²²: con la conseguenza che, nel nuovo sistema, risulterebbe ben più elevato che in passato il rischio di «abusiva circolazione delle quote sociali»²³.

Nel tentativo di porre rimedio agli inconvenienti già ricordati²⁴, da più parti è stato suggerito di reintrodurre, in via volontaria (i.e. statutaria), il

anche per ulteriori richiami bibliografici, v.: E.E. BONAVERA, *Il potere di controllo del conservatore del registro delle imprese: controllo formale e controllo qualificatorio*, in *Società*, 2016, 1090 ss.; ID., *Iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese del recesso del socio*, *ivi*, 2017, 1234 ss.; C.S. HAMEL, *Sull'estensione del potere di controllo del conservatore del registro delle imprese*, *ivi*, 2014, 420 ss.; R. RORDORF, *Il giudice del registro delle imprese*, *ivi*, 1996, 1249 ss.; V. SALAFIA, *Poteri di controllo del conservatore del registro delle imprese*, *ivi*, 1997, 700 ss.; V. FURFARO, *Ancora sui poteri del conservatore del registro delle imprese*, *ivi*, 2001, 219 ss.; A. ZANARDO, *Cancellazione di s.r.l. dal registro delle imprese: presupposti e ruolo del conservatore*, *ivi*, 2010, 92 ss.; C. IBBA, *La pubblicità delle imprese*, IV, *Il controllo del Conservatore*, Padova, 2012, 65 ss.; G. MARASÀ – C. IBBA, *Il registro delle imprese*, Torino, 1997, 144 ss.; N. CIOCCA – G. MARASÀ, *op. cit.*, 682, nt. 308; G. RAGUSA MAGGIORE, *Il registro delle imprese*, Milano, 1996, 78 ss.; A. PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese*, in V. BUONOCORE (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, I, 4, Torino, 2001, 49 ss.; V. DONATIVI, *Sui poteri-doveri di controllo dell'ufficio del registro delle imprese in merito alla validità degli atti sottoposti ad iscrizione o a deposito*, in *Giur. comm.*, 1998, I, 57 ss.; P. REVIGLIONE, *Il "nuovo" Registro delle imprese: struttura e procedimento*, *ivi*, 1996, I, 296 ss.

²¹ Problemi analoghi, del resto, potrebbero porsi in tutti i casi in cui, nelle more tra il deposito dell'atto di trasferimento ed il rifiuto della iscrizione, il cessionario avesse esercitato qualsiasi diritto sociale.

²² Verifica che, come è noto, nel sistema previgente veniva svolta dall'organo amministrativo allorché il cessionario formulava richiesta documentata di iscrizione nel libro dei soci e, dunque, prima ed in vista di tale eventuale iscrizione.

²³ L'espressione è di A. BUSANI, *Abolizione del libro soci delle s.r.l.*, in *Dir. e prat. soc.*, 2009, 4, 16.

²⁴ Nonché ad altri inconvenienti, ancorché di rilevanza secondaria, pure rilevati dagli interpreti.

libro dei soci, al quale attribuire le medesime funzioni che esso era chiamato a svolgere prima del 2009, così da reinstaurare, sostanzialmente, il regime previgente: tale soluzione, tuttavia, è stata – con la precisazione di cui subito si dirà – non solo avversata da una parte della dottrina, ma, quel che maggiormente rileva, è stata considerata illegittima dai (pochissimi) interventi giurisprudenziali editi che si registrano sulla questione in esame, nel cui solco si è inserita l’ordinanza qui commentata.

Peraltro, a questo proposito, deve essere precisato che nessuno, a quanto è noto, ha mai dubitato della legittimità della scelta, anche nell’attuale regime normativo, di istituire volontariamente un libro dei soci nelle s.r.l.²⁵, purché volto unicamente a fornire agli amministratori informazioni utili per l’invio delle comunicazioni sociali e ad integrare i dati informativi che, di regola, non sono contenuti nel registro delle imprese²⁶: il dibattito è sorto e si è sviluppato, invece, in merito alla possibilità di (continuare a) prevedere, anche oggi, che l’opponibilità del trasferimento della partecipazione alla società (e, dunque, la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali) possa essere statutariamente subordinata, oltre che al deposito dell’atto di trasferimento presso il registro delle imprese, anche alla successiva iscrizione nel libro dei soci volontariamente istituito²⁷.

È, dunque, opportuno ricordare, con riferimento a tale dibattito, dapprima gli orientamenti espressi dalla dottrina e, poi, quello accolto dalla giurisprudenza, così da rappresentare in modo esauriente lo stato dell’arte.

4. – Come già anticipato più sopra, buona parte della dottrina²⁸ ha sostenuto la possibilità (anzi, la vera e propria opportunità) di istituire un libro dei soci “volontario” e, per quanto maggiormente rileva, di subordinare alla iscrizione in tale libro l’opponibilità alla società del trasferimento della partecipazione nonché l’esercizio dei diritti sociali, così, sostanzialmente, restaurando il regime previgente²⁹.

²⁵ Oppure, come meglio si vedrà al successivo § 9, un libro con denominazione analoga, ma non sovrapponibile, al fine di non ingenerare confusione.

²⁶ Quali gli indirizzi di posta elettronica certificata dei soci e le eventuali variazioni riguardanti la denominazione ed i riferimenti dei soci medesimi.

²⁷ In sostanziale deroga all’art. 2470, commi 1 e 2, c.c., nella formulazione attualmente vigente.

²⁸ Con l’adesione, tra l’altro, di importanti associazioni di categoria, il che spiega come, nella prassi, sia frequente imbattersi in statuti che ancora prevedono, tra i libri sociali, anche il libro dei soci.

²⁹ In questo senso, v.: CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massima n. 115*, 10 marzo 2009, *cit.*; ASSONIME, *op. cit.*, 877 ss.; COMITATO TRIVENETO DEI NOTAIO IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI, *Orientamento I.L.3*; ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA. COMMISSIONE CONSULTIVA DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE, *op. cit.*, 6 ss.; G. ZANARONE, *op. cit.*, 1181 ss.; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto*

Le argomentazioni addotte dagli interpreti che sostengono tale possibilità (*rectius*, vera e propria opportunità) sono molteplici, tuttavia quelle maggiormente ricorrenti sono le seguenti:

(i) il fatto che l'istituzione del libro dei soci non sia più obbligatoria non varrebbe ad impedire che l'autonomia statutaria possa reintrodurre tale libro sociale, tanto più che questa autonomia, con riferimento al tipo s.r.l., è stata estremamente valorizzata ed ampliata in occasione della riforma del 2003³⁰;

(ii) la subordinazione dell'esercizio dei diritti sociali all'iscrizione nel libro dei soci volontariamente istituito non si porrebbe, in realtà, in contrasto con il novellato art. 2470, commi 1 e 2, c.c., stante il fatto che detta norma si limiterebbe a prevedere che la cessione della partecipazione non possa produrre effetti per la società anteriormente al deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese, senza vietare affatto che il prodursi di tali effetti possa essere pattiziamente posticipato³¹. Del resto, la previsione in discorso – sempre secondo l'argomentazione qui esaminata – non inciderebbe su diritti di terzi³², ma opererebbe esclusivamente sul piano della mera organizzazione interna della società ed imporrebbe nulla più che un adempimento ulteriore, ossia l'iscrizione nel libro dei soci, per l'esercizio

commerciale, II, *Diritto delle società*, Torino, 2012, 578; V. DE STASIO, *op. cit.*, 449; A. RUOTOLO, *op. cit.*, 1557 ss.; G.A. RESCIO, *op. cit.*, 1500 ss.; N. CIOCCA – G. MARASÀ, *op. cit.*, 687 ss.; A. BUSANI, *Abolizione*, cit., 15 ss.; G. PETRELLI, *op. cit.*, 425 ss.; A. BARTALENA, *Efficacia del trasferimento della partecipazione nei confronti della società*, in A.A. DOLMETTA e G. PRESTI (a cura di), *S.r.l. Commentario*, Milano, 2011, 365 ss.; D. FICO, *op. cit.*, 1509 ss.; G. MARASÀ, *Soppressione del libro dei soci nella s.r.l. e sue conseguenze*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, II, 658 (pubblicato anche in *Studi in onore di Umberto Belviso*, cit., 595 ss.); L. FURGUELE, *op. cit.*, 1869 ss.; F. LANDUZZI, *Libro soci di Srl facoltativo e effetti sul trasferimento delle quote*, in *EuroconferenceNews*, 13 maggio 2015, 1 ss. In favore di tale soluzione, ancorché in termini non particolarmente chiari, sembrano propendere anche: V. SALAFIA, *Le recenti modifiche di alcune regole sulla s.r.l.*, in *Società*, 2009, 330; L. SALVATORE, *op. cit.*, 434 ss., nota 17.

³⁰ Con la conseguenza che sarebbe irrilevante anche il fatto che l'art. 2470 c.c. – così come altre norme, di portata pacificamente dispositiva e, in quanto tali, derogabili – non faccia espressamente salva la diversa volontà dei soci.

³¹ Con la precisazione che il momento in cui il trasferimento diviene opponibile potrebbe essere modificato (ossia posticipato a quello di iscrizione nel libro dei soci volontariamente istituito), oltre che nei confronti del cedente e del cessionario, anche nei confronti della società, stante la particolare posizione da essa rivestita nella vicenda circolatoria, ma non degli altri terzi, dal momento che la disciplina di cui all'art. 2193 c.c. ha carattere imperativo ed impone che questi ultimi possano fare affidamento sulle (sole) risultanze del registro delle imprese (sul punto, v. N. CIOCCA – G. MARASÀ, *op. cit.*, 687 ss.).

³² Non riguardando, ad esempio, la soluzione di possibili conflitti tra più acquirenti, risolta dalla specifica regola di cui all'art. 2470, comma 3, c.c.

dei diritti sociali³³: ciò che, del resto, in passato era pacificamente ammesso, laddove si consentivano clausole statuarie (non infrequenti nella prassi) volte a posticipare l'efficacia della cessione nei confronti della società rispetto all'iscrizione nel libro dei soci, a condizione soltanto che ciò non determinasse una dilazione irragionevole ed ingiustificata;

(iii) la previsione di un "filtro", costituito dal controllo degli amministratori in sede di iscrizione nel libro dei soci, si giustificherebbe alla luce dell'interesse dei soci, tuttora meritevole di tutela, a che il rispetto delle clausole limitative della libertà di circolazione delle partecipazioni sociali³⁴ sia adeguatamente verificato in via preventiva³⁵, così da evitare che, a séguito del mero deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese, il cessionario possa essere legittimato ad esercitare i diritti sociali. Sotto questo profilo, anzi, la clausola statutaria che subordini l'esercizio di tali diritti all'iscrizione del libro dei soci, volontariamente istituito, sarebbe da considerare – alla stregua dei sostenitori della argomentazione qui esaminata – valida proprio ai sensi dell'art. 2469 c.c., in quanto «clausola limitativa della circolazione della quota [...] sub specie di clausola limitativa dell'acquisto della legittimazione relativa alla quota oggetto di trasferimento»³⁶;

(iv) la previsione del novellato art. 2470, comma 7, c.c.³⁷ si giustificherebbe soltanto in ragione del fatto che l'efficacia del trasferimento per la società può prodursi anche successivamente rispetto al deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese: ed infatti, se così non fosse, la decorrenza del termine previsto per il deposito della dichiarazione di unipersonalità o di ricostituzione della pluralità dei soci dovrebbe, a rigore, essere ancorata non già al momento della «variazione della compagine sociale», bensì al deposito dell'atto di trasferimento presso il predetto registro³⁸;

(v) non si porrebbero problemi né sotto il profilo della pubblicità, che sarebbe comunque assicurata dall'iscrizione nel registro delle imprese, né

³³ Adempimento, questo, al quale il cessionario ha implicitamente accettato di sottostare nel momento in cui ha acquisito la partecipazione sociale.

³⁴ Espressamente previste dall'art. 2469 c.c. ed assai diffuse nella prassi.

³⁵ Dovendosi escludere che tale verifica sia demandata, invece, al notaio che riceve l'atto traslativo delle quote, al commercialista che vi assista oppure al conservatore del registro delle imprese.

³⁶ Così, G.A. RESCIO, *op. cit.*, 1506.

³⁷ Secondo cui gli amministratori sono tenuti a depositare nel registro delle imprese la dichiarazione di unipersonalità o di ricostituzione della pluralità dei soci entro trenta giorni «dall'avvenuta variazione della compagine sociale» e non già, in ogni caso, dal deposito dell'atto di trasferimento presso il registro medesimo.

³⁸ Rappresentando questo, *in thesi*, il momento di efficacia, per la società, del trasferimento.

sotto quello della tipicità degli atti da iscriversi nel predetto registro, dal momento che tale principio attiene alla identificazione degli atti e dei fatti oggetto di pubblicità e non anche ai relativi effetti (in questo caso, l'attribuzione della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali), che potrebbero benissimo essere posticipati.

5. – Altra parte degli interpreti ha, invece, sostenuto – ferma comunque la legittimità, come già si è detto, della istituzione di un libro dei soci volontario, con finalità meramente organizzative/informative – la illegittimità della scelta di subordinare alla iscrizione in tale libro l'opponibilità del trasferimento della partecipazione alla società nonché l'esercizio dei relativi diritti sociali³⁹.

Anche in questo caso, le argomentazioni addotte dagli interpreti che aderiscono all'orientamento qui considerato sono molteplici e, tra queste, quelle maggiormente ricorrenti sono le seguenti:

(i) la reintroduzione del libro dei soci, così come previsto e disciplinato prima del 2009, finirebbe per porre nel nulla l'intervento del legislatore, che resterebbe, sostanzialmente, lettera morta;

(ii) la norma di cui al novellato art. 2470, commi 1 e 2, c.c. dovrebbe essere considerata di natura imperativa ed inderogabile, come tale sottratta ad interventi dell'autonomia statutaria, in quanto posta a presidio di interessi di matrice pubblicistica, quali l'esigenza di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi per le imprese, la eliminazione della duplicazione delle iscrizioni (una delle quali, quella nel libro dei soci, inaccessibile ai terzi), l'implementazione del processo di informatizzazione della documentazione amministrativa e la tracciabilità della circolazione della ricchezza: il profilo di inderogabilità, in particolare, sarebbe ravvisabile non nel fatto che gli effetti nei confronti della società non potrebbero essere anticipati rispetto al deposito dell'atto di trasferimento nel registro delle imprese, bensì «*nel collegamento non più scindibile tra l'effetto di fronte alla società' ed il deposito presso il pubblico registro*»⁴⁰;

(iii) la natura imperativa ed inderogabile della norma di riferimento troverebbe conferma, seppure indirettamente, anche nel fatto che essa non prevede la formula «*salvo diversa previsione dell'atto costitutivo*» oppure altre

³⁹ In questo senso, v.: V. DONATIVI, *op. cit.*, 1361 ss.; F. TASSINARI, *op. cit.*, 1384 ss.; V. MELL, *Soppressione, cit.*, 973 ss.; ID., *L'opponibilità, cit.*, 34 ss.; G. MARTINA, *Il "fu" libro dei soci delle società a responsabilità limitata*, in *Corr. giur.*, 2009, 727; F. MURINO, *Prima considerazione sulla novella dell'art. 2470 riformato dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2*, in *Giur. it.*, 2009, 2232; G. RIZZI, *L'abolizione, cit.*, 1 ss.; L. QUATTROCCHIO, *sub Art. 2478*, in *Readkong*, 1 ss.

⁴⁰ Così, in particolare, F. TASSINARI, *op. cit.*, 1384.

formule analoghe, benché a tale tecnica redazionale il legislatore faccia spesso ricorso;

(iv) se la volontà del legislatore, espressa attraverso il novellato art. 2470, commi 1 e 2, c.c., fosse stata nel senso di affermare che il deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese è soltanto un "pre-requisito" per la produzione degli effetti del trasferimento nei confronti della società, facendo così salvi eventuali ulteriori requisiti di fonte statutaria, il legislatore avrebbe più coerentemente fatto ricorso ad un'espressione quale quella utilizzata, a tal fine, dall'art. 2436, comma 5, c.c., secondo cui la deliberazione di modificazione dello statuto «*non produce effetti se non dopo l'iscrizione*»;

(v) il sistema normativo, laddove disciplina le vicende circolatorie delle quote di s.r.l. ed i relativi assetti proprietari, si è evoluto, individuando nel momento della iscrizione del trasferimento (o del deposito del relativo atto) nel registro delle imprese la decorrenza di molteplici effetti: il che troverebbe la sua giustificazione teleologico/funzionale in esigenze di certezza e di razionalizzazione, che avrebbero indotto – anche per trasparenza nei confronti dei terzi e, più in generale, del mercato (ancorché si tratti di società "chiuse") – a fare decorrere ogni effetto giuridico di rilievo non più da un adempimento di natura "privata" (l'iscrizione del libro dei soci)⁴¹, ma da una formalità di natura "pubblica" (l'iscrizione del registro delle imprese);

(vi) la rimozione del "filtro", rappresentato dalla iscrizione nel libro dei soci a cura degli amministratori, consentirebbe quantomeno di ridurre, se non di eliminare del tutto, il rischio di abuso, da parte degli amministratori medesimi, ai danni del cessionario della partecipazione, realizzato attraverso il ricorso a manovre volte a procrastinare il momento di efficacia del trasferimento nei confronti della società⁴²;

⁴¹ Tenuto anche conto del fatto che, come osservato dalla dottrina, nel regime previgente si verificavano spesso «sfasamenti temporali o discordanze tra libro dei soci e iscrizioni nel registro delle imprese», dal momento che «l'aggiornamento annuale dell'elenco dei soci, previsto dal testo previgente dell'art. 2478-bis, 2° comma, c.c. (adempimento ora anch'esso venuto meno per le s.r.l.: cfr. art. 16, comma 12-octies, del testo convertito del d.l. "anti-crisi")», era in molti casi largamente ineffettivo» (V. DE STASIO, *op. cit.*, 443).

⁴² Situazione di abuso, peraltro, non certo infrequente nella prassi, soprattutto ove si consideri che spesso gli amministratori di s.r.l. sono essi stessi soci (o, comunque, espressione diretta dei soci di maggioranza) e, dunque, possono avere tutto l'interesse a porre in essere – come, del resto, nella fattispecie decisa dal Tribunale di Trento – manovre volte ad impedire che il cessionario della partecipazione possa opporre alla società la sua qualità di socio e, dunque, possa acquisire la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali: a maggior ragione laddove tali amministratori/soci sappiano (o anche soltanto temano) che il nuovo socio, ove abbia acquisito una partecipazione sufficiente a tal fine, provvederà alla nomina di nuovi amministratori.

(vii) non dovrebbero porsi particolari problemi con riferimento alla possibilità, per gli organi sociali, di verificare il rispetto delle clausole statutarie limitative della circolazione delle partecipazioni, quantomeno ove si aderisca all'orientamento (peraltro, non pacifico) secondo cui, anche a fronte del deposito dell'atto di cessione nel registro delle imprese e, addirittura, della iscrizione nel registro medesimo, agli organi sociali competerebbe, comunque, il potere-dovere di impedire all'acquirente di esercitare i diritti sociali, laddove ravvisino la violazione delle predette clausole statutarie.

6. – Venendo alla giurisprudenza, questa, nei due (soli) precedenti che – prima dell'ordinanza qui in commento – risultavano editi, ha aderito all'orientamento dottrinale da ultimo richiamato, ritenendo illegittima la clausola statutaria che subordini l'opponibilità del trasferimento della partecipazione alla società e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, oltre che al deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese, anche alla iscrizione nel libro dei soci, volontariamente istituito: in particolare, prima del Tribunale di Trento, in tal senso si erano espressi soltanto il Tribunale di Verona, Giudice del Registro delle Imprese⁴³, ed il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa⁴⁴.

Andando con ordine, va sottolineato che, per quanto concerne il provvedimento del Tribunale di Verona, il Giudice del Registro delle Imprese è stato adito dal conservatore del registro medesimo presso la CCIAA di Verona, il quale aveva chiesto, con ricorso *ex art.* 2190 c.c., «l'iscrizione della cancellazione parziale della clausola statutaria» di uno statuto sociale, ritenuta dallo stesso conservatore «illegittim[a...] per contrasto con il precetto inderogabile di cui all'art. 2470, comma 1, c.c., come novellato dall'art. 12 *quater* della L. n. 2/2009», in quanto quello statuto «subordina[va] l'esercizio dei diritti sociali del cessionario (e, in definitiva, l'acquisizione da parte di questi dello status di socio) non già al 'deposito' dell'atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese bensì al momento dell'iscrizione nel libro soci da essa volontariamente istituito».

Il Giudice del Registro delle Imprese, pur respingendo il ricorso del conservatore⁴⁵, ha comunque dedicato ampio spazio alla questione di diritto

⁴³ Trib. Verona, Giudice del Registro delle Imprese, 14 settembre 2009, n. 1289, in *Società*, 2009, 1497 ss. (con note critiche di G.A. RESCIO, *op. cit.*, e di D. FICO, *op. cit.*), ed in *Riv. notariato*, 2009, 1552 (con nota critica di A. RUOTOLI, *op. cit.*, 1557 ss.).

⁴⁴ Trib. Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, 15 gennaio 2015, in *www.giurispudenzadelleimprese.it*.

⁴⁵ Sul presupposto che al conservatore (così come, per conseguenza, allo stesso giudice del registro) è rimesso, ai sensi dell'art. 2436, comma 2, c.c., un mero «controllo di legittimità formale dell'atto della cui iscrizione si tratta» (dal quale

sollevata dal conservatore medesimo – a conferma del rilievo della medesima – ed è giunto, in particolare, a concludere per la «manifesta nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c. della clausola [...] per manifesto contrasto con norma imperativa» e, cioè, con il novellato art. 2470 c.c., aggiungendo che tale nullità è «insanabile in quanto non riconducibile al catalogo delle peculiari nullità di cui al comma terzo dell'art. 2479 *ter* c.c.».

In particolare, il provvedimento in esame si fonda sulle seguenti considerazioni principali:

(i) non vi sarebbe «alcuna fondata ragione di diritto positivo che possa indurre a dubitare della natura imperativa del primo comma dell'art. 2470 c.c.», come confermato: sul piano letterale, dal «secco tenore testuale della norma, significativamente irrobustito dalla mancata previsione della salvezza della diversa volontà dell'autonomia privata, diversamente da quanto sovente prevede il sistema giuridico delle società», il quale, già di per sé, basterebbe a «non autorizzare forzature esegetiche»; sul piano sistematico, dalla «sincronia della novella dell'art. 2470 c.c. con l'abolizione dell'obbligatorietà del libro-soci», dalla quale discende che «il legislatore si è trovato tecnicamente costretto ad individuare altro e diverso atto cui conferire l'effetto pubblicitario dell'opponibilità alla società della cessione, non potendo più fare utile riferimento alla tradizionale iscrizione a libro-soci, ormai definitivamente venuta meno»;

(ii) la reintroduzione, per via statutaria, di un libro dei soci (di per sé consentita), alla cui iscrizione subordinare l'opponibilità alla società del trasferimento della partecipazione nonché l'esercizio dei diritti sociali, non sarebbe, in ogni caso, possibile, «confligge[ndo] con la teleologia della disciplina in esame [quella introdotta nel 2009, ndr]»: ed infatti, la «ratio perseguita dalla Legge n. 2/2009 è [...] proprio quella di assicurare, anche (ma non solo) per intuibili finalità di ordine pubblico, la trasparenza dei passaggi della partecipazioni sociali» e «[c]iò rende, allora, ineludibile l'abbandono di quei congegni interni alle società – di regola inaccessibili ai terzi (come accade con l'iscrizione a libro soci) – tramite i quali viene condizionata l'effettività dello status di socio».

Passando, poi, al provvedimento del Tribunale di Roma, va sottolineato che questo è stato adito, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., dal cessionario di una partecipazione sociale di una s.r.l., il quale – pur dopo avere depositato l'atto di trasferimento presso il registro delle imprese ed avere altresì trasmesso copia della relativa documentazione all'amministratore unico della società – si era visto negare l'esercizio dei diritti sociali, non avendo poi ottenuto⁴⁶ l'iscrizione nel libro dei soci, volontariamente istituito e mantenuto pur dopo

esula qualunque potere di verifica circa la legittimità delle singole clausole statutarie).

⁴⁶ Secondo quanto affermato, ma non provato, dalla società resistente.

la riforma del 2009: il ricorrente, pertanto, aveva chiesto l'emissione di un provvedimento d'urgenza che lo legittimasse all'esercizio di tali diritti⁴⁷.

Il Tribunale di Roma, dopo avere peraltro dato espressamente conto della natura controversa della questione e del diverso orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano con la già ricordata massima n. 115 del 10 marzo 2009⁴⁸, ha affermato di ritenere comunque preferibile – «vista la ratio sottesa all'innovazione del 2008 [2009, ndr] ed al dettato normativo in cui, a differenza di altre disposizioni, non vi è alcun riferimento all'inciso 'salva diversa disposizione dell'atto costitutivo'» – aderire all'orientamento inaugurato dal Tribunale di Verona, nel precedente sopra richiamato.

In particolare, il Tribunale capitolino ha precisato che, «pur non potendosi escludere che i soci abbiano legittimamente la possibilità di istituire e prevedere la tenuta del libro soci anche solo per finalità pratiche, p. es. per tenere aggiornata la compagine sociale e l'anagrafica dei soci per la corretta convocazione degli stessi, deve invece escludersi la possibilità di continuare a subordinare all'iscrizione nel libro soci, volontariamente istituito e tenuto dall'amministratore, l'efficacia, di fronte alla società, dell'atto di trasferimento di partecipazioni sociali»: ciò dal momento che, «[o]ve si ammettesse una tale eventualità, si rimetterebbe di fatto alla volontà dei soci, peraltro neanche prevista attraverso il su richiamato inciso di salvaguardia, una sorta di abrogazione della legge, ripristinando il vecchio sistema».

Pertanto, il Tribunale di Roma ha concluso che, «apparendo verosimilmente non legittima la previsione statutaria, la stessa non è tale da impedire l'esercizio dei diritti sociali da parte della ricorrente, pacificamente cessionaria delle quote, con atto debitamente non solo depositato, ma anche debitamente iscritto nel Registro delle Imprese».

I due precedenti giurisprudenziali fin qui esaminati hanno rivestito, e rivestono tuttora, evidentemente, un ruolo centrale nel panorama delle tesi interpretative del novellato art. 2470, commi 1 e 2, c.c. e, pur non valendo a sopire il dibattito ancora in corso tra gli interpreti, hanno, comunque, indotto taluni di essi – sul presupposto che, in caso di contestazione, la decisione circa la validità, o meno, di una clausola statutaria come quella di cui si discute spetterebbe, comunque, pur sempre alla magistratura – ad assumere una posizione maggiormente cauta⁴⁹.

⁴⁷ In particolare, il ricorso era volto all'esercizio del diritto di consultazione e di ispezione di cui all'art. 2476, comma 2, c.c.

⁴⁸ Citata in nota al precedente § 4.

⁴⁹ È questo, ad esempio, il caso di A. BUSANI, il quale, dopo avere inizialmente sostenuto la legittimità di una tale clausola (si veda il contributo, risalente al 2009, dal titolo *Abolizione del libro soci delle s.r.l.*, in *Dir. e prat. soc.*, 2009, 4, 16), più di recente ha preferito limitarsi ad affermare che è «dubbio se sia legittima oppure no la clausola

7. – Nell'ambito del – come si è detto, per nulla sopito – dibattito in corso tra gli interpreti, si è inserita la recente ordinanza qui commentata, la quale aderisce all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle due pronunce appena ricordate, giungendo anch'essa a ritenere nulle le clausole statutarie che subordinino (o, se risalenti a data anteriore rispetto alle modifiche normative del 2009, che continuino a subordinare⁵⁰) l'opponibilità alla società del trasferimento della partecipazione, e dunque la legittimazione all'esercizio dei relativi diritti sociali, all'iscrizione nel libro dei soci.

In particolare, il Tribunale di Trento, in linea di continuità con quanto affermato dal Tribunale di Verona e da quello di Roma, ha motivato la conclusione alla quale è pervenuto in forza del carattere imperativo ed inderogabile della disciplina sulla circolazione delle partecipazioni prevista dal novellato art. 2470, commi 1 e 2, c.c., dal momento che tale disposizione – per usare le parole contenute nell'ordinanza qui commentata – «impone in via generale una forma di pubblicità legale che in maniera indistinta e uniforme riguarda tutti i rapporti sociali, a garanzia di esigenze superindividuali di certezza nella circolazione delle partecipazioni sociali, con ciò contestualmente ingenerando presso il pubblico un legittimo affidamento rispetto a quanto risulti dal registro delle imprese»: con la conseguenza che si tratta di una disciplina che «non si presta in alcun modo ad essere superata da disposizioni negoziali di diverso tenore che, in quanto tali, sono da ritenersi nulle, quand'anche anteriori alle modifiche introdotte al cit. art. nel 2009».

La conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale di Trento, così come, prima di quest'ultimo, il Tribunale di Verona ed il Tribunale di Roma, appare condivisibile.

Pur non potendosi, infatti, negare la validità e, sotto diversi profili, la persuasività degli argomenti addotti dagli interpreti che sostengono la tesi contraria⁵¹, determinante sembra il rilievo secondo cui la nuova disciplina è volta, anche per finalità sistematiche e di razionalizzazione⁵², ad imporre, con riferimento alle vicende circolatorie delle quote di s.r.l., un sistema di

statutaria che subordina l'efficacia della cessione di quota di s.r.l. bei confronti della società e l'esercizio dei diritti sociali all'iscrizione dell'atto di cessione della quota nel libro dei soci facoltativamente adottato» (così, A. BUSANI, *Massimario delle operazioni societarie*, Milano, 2016, 1447, in cui vengono espressamente richiamati i due precedenti giurisprudenziali qui esaminati).

⁵⁰ In questo caso, ovviamente, si tratterà di nullità sopravvenuta, essendo le clausole in discorso perfettamente valide e legittime prima del 2009.

⁵¹ Ricordati al precedente § 4.

⁵² In questo senso, v. le considerazioni illustrate al precedente § 5., *sub (ii)* e *sub (v)*.

pubblicità legale che – come, in effetti, sottolineato anche nell’ordinanza – è destinato ad incidere non soltanto sulla posizione dei soci e degli organi sociali, bensì, più in generale, sulla posizione dei terzi e del “mercato”⁵³, i quali possono oggi fare legittimo affidamento⁵⁴ sul fatto che la compagine sociale corrisponda, a tutti gli effetti, a quella risultante dal registro delle imprese, senza che possano avere rilievo circostanze meramente interne all’ambito sociale e, in quanto tali, non conosciute né conoscibili dai terzi⁵⁵, quali la mancata iscrizione nel libro dei soci.

Per questa ragione, sembra corretto ritenere che la nuova disciplina abbia carattere imperativo ed inderogabile e sia, pertanto, sottratta alla disponibilità dei soci, così come condivisibile pare l’ulteriore (e conseguente) considerazione secondo cui una clausola statutaria volta a “reinstaurare”, per via volontaria, il regime previgente (oppure a mantenerlo in vita) finirebbe per porsi in contrasto con tale disciplina, con conseguente nullità ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.

Ciò premesso, quel che rileva – ed è la ragione che rende rilevante l’ordinanza qui commentata – è che quest’ultima, nel conformarsi all’orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle due pronunce sopra ricordate, ed in assenza di precedenti di senso opposto⁵⁶, fa sì che tale orientamento vada consolidandosi, contribuendo a fornire agli interpreti ed a tutti coloro che hanno il compito di predisporre e/o di tenere “aggiornati” gli statuti sociali, per quanto possibile, una indicazione certa (*rectius*, un po’ meno incerta) con riferimento al fatto che, a séguito delle modifiche normative apportate nel 2009, gli statuti delle s.r.l. non possono più subordinare (o continuare a subordinare) l’opponibilità alla società del trasferimento della partecipazione e/o l’esercizio dei diritti sociali alla

⁵³ Ancorché si tratti di società “chiuse”.

⁵⁴ Salva l’oggettiva incertezza determinata dal fatto che l’attuale disciplina ancora l’opponibilità, alla società, del trasferimento della partecipazione al momento del deposito dell’atto di trasferimento nel registro delle imprese e, pertanto, ad un momento necessariamente antecedente rispetto a quello della relativa iscrizione: con la conseguenza che, nel periodo intercorrente tra il deposito e l’iscrizione, vi sarà una inevitabile discrasia tra chi ha già acquisito la qualità di socio (il cessionario) e chi, invece, nel registro delle imprese risulterà ancora munito di tale qualità (il cedente). Senza considerare, poi, le questioni assai problematiche che insorgerebbero laddove, come si è già ricordato al precedente § 3, *sub (ii)*, l’iscrizione, per qualsiasi ragione, venisse poi rifiutata e, nelle more, il cessionario avesse esercitato taluni diritti sociali (si pensi, a mero titolo esemplificativo, all’ipotesi di deliberazione assembleare assunta con il voto determinante proprio del cessionario della partecipazione, ammesso al voto in forza del mero deposito, presso il registro delle imprese, dell’atto di trasferimento).

⁵⁵ I quali non hanno accesso al libro dei soci.

⁵⁶ Quantomeno, edite.

iscrizione nel libro dei soci e, ove le prevedano, le relative clausole statutarie sono da considerare nulle per contrarietà a norma imperativa.

8. – Riassumendo, pur nel quadro di considerevole incertezza che continua a caratterizzare la questione fin qui esaminata⁵⁷, sembra che, allo stato, possano ritenersi acquisiti i seguenti punti:

(i) è certo che le s.r.l., se lo ritengono opportuno, possono tuttora prevedere l'istituzione del libro dei soci su base volontaria, purché gli attribuiscono funzioni esclusivamente organizzative/informative;

(ii) ove, invece, le s.r.l. intendano altresì subordinare – così, sostanzialmente, reintroducendo il regime previgente – l'opponibilità alla società del trasferimento delle partecipazioni e l'esercizio dei diritti sociali alla iscrizione dei soci nel predetto libro, non possono non tenere conto⁵⁸ del fatto che la giurisprudenza, negli unici precedenti che risultano editi, è motivatamente (e fondatamente) giunta ad affermare la illegittimità, per contrasto con norma imperativa (rappresentata dall'art. 2470 c.c.), della clausola statutaria che non si limiti ad istituire il libro dei soci, ma subordini altresì all'iscrizione nel medesimo l'opponibilità del trasferimento della partecipazione alla società e l'esercizio dei diritti sociali da parte dei soci.

In questa situazione, è del tutto evidente il (più che concreto) rischio che, in caso di contestazione⁵⁹ in eventuale sede giudiziaria, la clausola statutaria, che preveda la istituzione volontaria del libro dei soci nonché, soprattutto, la predetta subordinazione, possa andare incontro ad una declaratoria di nullità.

Il che dovrebbe indurre a modificare gli statuti già esistenti rimuovendo la clausola di cui sopra e, comunque, a non introdurla più nei nuovi statuti.

9. – Ferma la conclusione che precede, sembra opportuno aggiungere che – al fine di adottare una soluzione che consenta, per quanto possibile, di evitare (quantomeno) taluni degli (oggettivi e non certo irrilevanti) inconvenienti che si sono generati a séguito delle modifiche introdotte nel 2009⁶⁰, pur sempre senza esporre le previsioni statutarie che si tratterebbe di

⁵⁷ Tanto più, come si è detto, che entrambi gli orientamenti qui considerati si fondano su argomentazioni valide e, in buona parte, persuasive, oltre che autorevolmente sostenute.

⁵⁸ Indipendentemente dai due orientamenti espressi in dottrina, tra loro nettamente contrapposti e pur autorevolmente sostenuti sulla base di argomentazioni abbastanza persuasive.

⁵⁹ Verosimilmente, da parte del cessionario di una partecipazione che non venga ammesso all'esercizio dei diritti sociali, in quanto non iscritto nel libro dei soci.

⁶⁰ E di cui si è detto al precedente § 3.

inserire negli statuti sociali a possibili declaratorie di nullità – si potrebbero adottare gli accorgimenti qui di séguito elencati⁶¹.

Innanzitutto, si potrebbe istituire un libro sociale facoltativo, avendo però l'accortezza di denominarlo – al fine di non ingenerare confusione e di non esporsi, dunque, a rischi di alcun tipo – in modo differente rispetto al libro dei soci⁶²: in questo libro, potrebbero essere annotati, a cura degli amministratori⁶³, i dati di ciascun socio ed i recapiti da utilizzare per l'invio delle comunicazioni sociali nonché, più in generale, tutti i dati e le informazioni, non necessariamente contenuti nel registro delle imprese, ritenuti utili per la efficiente e rapida gestione sociale.

In questo modo, sarebbe possibile ovviare, sul piano organizzativo, alle carenze informative che derivano dal fatto che il registro delle imprese, come è noto, consente l'indicazione soltanto di un numero limitato di informazioni con riferimento alla posizione di ciascun socio.

Inoltre, si potrebbe prevedere una clausola che imponga al cedente e/o al cessionario della partecipazione di dare tempestivamente comunicazione agli amministratori della cessione, inoltrando loro l'atto di trasferimento nonché la prova dell'avvenuto deposito del medesimo presso il registro delle imprese, così da consentire agli amministratori medesimi di procedere, con immediatezza e, comunque, tempestivamente, agli adempimenti imposti dalla legge e dallo statuto.

Tale soluzione, da un lato, consentirebbe di limitare il rischio che, nelle more tra il deposito dell'atto di trasferimento della partecipazione nel registro delle imprese e la relativa iscrizione⁶⁴, gli amministratori si trovino nella oggettiva impossibilità di conoscere l'esatta composizione della compagine sociale e, dall'altro lato, consentirebbe loro di adottare tutte le cautele più opportune con riferimento al periodo di incertezza intercorrente tra il deposito dell'atto di cessione e la relativa iscrizione, che, come si è detto⁶⁵, potrebbe poi anche essere rifiutata⁶⁶.

⁶¹ Così come suggerito da taluni interpreti, tra cui: CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studio n. 71-2009/I, cit.*; A. RUOTOLO, *op. cit.*, 1557 ss.; B. LABATE, *op. cit.*, 3; G. RIZZI, *op. cit.*, 1 ss.

⁶² Un'ipotesi potrebbe essere quella di denominarlo «libro delle comunicazioni sociali» oppure fare ricorso a formulazioni analoghe.

⁶³ Che dovranno, peraltro, tenerlo costantemente aggiornato non soltanto sulla base delle informazioni fornite direttamente dai soci, ma anche di quelle direttamente reperite presso il registro delle imprese.

⁶⁴ Quando, cioè, del trasferimento della partecipazione non vi è ancora traccia nel registro medesimo, ma, ai sensi dell'art. 2470, commi 1 e 2, c.c., ad essere legittimato all'esercizio dei diritti sociali è già il cessionario, e non più il cedente della partecipazione.

⁶⁵ V. il precedente § 3, *sub (ii)*, in cui si è dato conto anche di tutti i relativi inconvenienti laddove, nelle more tra il deposito dell'atto di trasferimento della

Non solo, ma, sempre in virtù della soluzione qui considerata, gli amministratori potrebbero più agevolmente difendersi nell'ipotesi di eventuali azioni promosse, nei loro confronti, da parte del cedente e/o del cessionario, volte a lamentare che, nel periodo di cui si tratta, gli amministratori medesimi abbiano considerato, ad ogni fine, socio il cedente anziché il cessionario⁶⁷.

Ed infatti, nell'ipotesi in discorso, essi potrebbero sempre opporre al cedente e/o al cessionario che tale "errore" sarebbe scusabile, per essere integralmente imputabile a questi ultimi, laddove non abbiano assolto all'onere, espressamente previsto dallo statuto sociale⁶⁸, di dare tempestiva comunicazione (agli amministratori della società) dell'avvenuto deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese.

Abstract

ABOLITION OF SHAREHOLDERS' REGISTER IN LIMITED LIABILITY COMPANIES AND INVALIDITY OF THE BY-LAWS CLAUSES, WHICH CONTINUE TO PROVIDE FOR IT

L'Autore si occupa della questione relativa alla invalidità delle clausole statutarie, che subordinano l'opponibilità alla società a responsabilità limitata del trasferimento della partecipazione o l'esercizio dei diritti sociali alla iscrizione nel libro dei soci.

The Author deals with the issue of the invalidity of the by-laws clauses, which make the transfer of the shareholding or the exercise of shareholders' rights enforceable against the limited liability company subject to registration in the shareholders' register.

partecipazione e la (mancata) iscrizione, il socio abbia esercitato uno o più dei diritti sociali.

⁶⁶ Sapendo che è stato depositato l'atto di trasferimento della partecipazione, ma che non è ancora intervenuta la relativa iscrizione (che potrebbe poi anche essere rifiutata), ad esempio, gli amministratori, tenendo conto della situazione, potrebbero ritenere opportuno attendere a convocare l'assemblea e procedere soltanto una volta che, intervenuta l'iscrizione, non sussistano più margini di incertezza circa i soggetti legittimati all'esercizio dei diritti sociali.

⁶⁷ Benché fosse già stato effettuato il deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese, anche se non ancora seguito dalla relativa iscrizione nel registro medesimo.

⁶⁸ Da ritenere perfettamente noto, nel suo contenuto, sia al cedente che al cessionario.